

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 22/06/2004 n. 1156  
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Se è vero che la quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento dipende dall'atto che regola i rapporti tra le associate, e che lo stesso assume rilevanza in sede di esecuzione del contratto, ciò non impedisce tuttavia alla stazione appaltante di richiedere alle imprese che intendano associarsi in A.T.I., di dichiarare in sede di offerta, oltre all'impegno alla successiva costituzione del raggruppamento, anche la ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro, quando questo risponda ad un particolare interesse della stazione appaltante, che la stessa abbia trasfuso in una regola del bando sanzionata a pena di esclusione dalla gara. Ciò non si pone in contrasto con la norma di cui all'art. 93, ultimo comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che impone alle imprese riunite in associazione temporanea di eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, senza porre alcun obbligo per le imprese stesse di indicare le quote di assunzione dei lavori in sede di partecipazione alla gara. Infatti, la circostanza che la ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori assuma rilievo in sede di esecuzione del contratto, non vieta alla stazione appaltante di richiedere alle imprese stesse di indicare, al momento della partecipazione alla gara, le quote percentuali di assunzione dei lavori, oltre all'impegno alla successiva costituzione del raggruppamento, quando ciò risponda ad un particolare interesse della stazione appaltante.